



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 745/2019 promossa da:

T.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.

ATTORE

contro

**BANCA S.P.A.**  
**APOLLONI DAVID GIUSEPPE**

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

Il Giudice dott. Elisa Dai Checchi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/03/2019,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., la s.r.l. chiede la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale d'Allarme Interbancaria, presso la quale è stato iscritto dalla banca resistente per emissione di un assegno senza provvista.

A fondamento della domanda, deduce di aver provveduto al pagamento tardivo del predetto assegno entro il termine previsto dall'art. 8 della l. 386/90; di non avere potuto, però, fornire prova tempestiva dell'avvenuto pagamento a causa del ritardo del portare nel rilasciare la relativa quietanza. Invoca un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 lett. b l. 386/90, alla stregua della quale, per escludere l'iscrizione alla C.A.I., dovrebbe ritenersi sufficiente il pagamento nei termini e non anche la sua prova, atteso che essa dipende dalla cooperazione del creditore e non dalla diligenza del debitore.

Ritualmente costituitasi, la banca trattaria ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo che solo la prova del pagamento nelle forme e nei termini di cui all'art. 8 l. 386/90 - adempimento nella specie pacificamente omesso – preclude l'iscrizione.

Il ricorso è infondato.



L'art. 9 lett. b) della l. 386/1990 prevede che l'iscrizione presso l'archivio C.A.I. è effettuata *“nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento”*.

L'art. 8 della legge citata prevede che *“la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.”*

Le disposizioni richiamate sono chiare nel prevedere che, per evitare l'iscrizione, non è sufficiente l'intervenuto pagamento, ma è, altresì, necessario che, entro i termini di cui all'art. 8, sia fornita la relativa prova nelle forme “vincolate” della quietanza del portatore o dell'attestazione della banca comprovante il versamento dell'intero importo su deposito vincolato.

Il sistema descritto, perseguendo l'interesse, di rilievo pubblicistico, alla tutela del mercato e della pubblica fede nei mezzi di pagamento, appare pienamente compatibile con il dettato costituzionale e con i principi fondamentali che regolano la materia, senza alcuna necessità della “interpretazione adeguatrice” invocata dalla ricorrente.

L'istituzione della Centrale d'Allarme Interbancaria presidia il controllo e la repressione dell'illecito utilizzo degli strumenti di pagamento, costituendo un archivio delle trasgressioni della normativa di settore, accessibile da parte degli operatori del sistema bancario, tenuti ad applicare la revoca delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 9 l. 386/90.

È evidente che le funzioni *lato sensu* pubblicitarie dell'archivio possono essere realizzate solo ancorando l'iscrizione alla sussistenza di un presupposto certo e oggettivo, che la banca deve limitarsi a verificare all'esito di un controllo di carattere meramente formale. E la legge individua nella prova “qualificata” del pagamento, mediante quietanza o attestazione di versamento su deposito, l'unico presupposto che vale ad escludere l'iscrizione, impedendo fenomeni di collusione tra il traente e il creditore, diretti a creare l'apparenza dell'intervenuto pagamento nei termini.

D'altra parte, ove si facesse dipendere l'iscrizione dal più complesso accertamento (peraltro, affidato ad un soggetto privato) di un presupposto sostanziale, verrebbe meno l'affidamento degli operatori sui dati forniti dall'archivio, che potrebbero essere sempre rimessi in discussione all'esito di indagini o approfondimenti istruttori sulle circostanze di fatto connesse al pagamento tardivo dell'assegno. In tal modo, verrebbe radicalmente compromessa la funzionalità stessa della C.A.I., con conseguente paralisi del sistema di repressione dell'illecito utilizzo dei mezzi di pagamento.



Non merita seguito l'argomentazione della ricorrente, secondo la quale, l'interpretazione letterale dell'art. 9 l. 386/90 si tradurrebbe in un ingiustificato sacrificio delle ragioni del traente, costretto a subire le conseguenze del ritardo del portatore nel rilascio della quietanza.

Invero, la disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria realizza un adeguato contemperamento tra l'interesse alla tutela della pubblica fede negli strumenti di pagamento e l'interesse del traente, la cui posizione appare adeguatamente garantita, per un verso, dall'invio del preavviso di revoca di cui all'art. 9 *bis* l. 386/90 e, per l'altro, dalla tutela risarcitoria avverso il colpevole ritardo del creditore nel rilascio della quietanza, laddove, in ogni caso, l'art. 8 consente di fornire la prova del pagamento tardivo anche mediante attestazione comprovante il versamento su deposito vincolato.

Ne deriva che - a fronte della pacifica omissione degli adempimenti di cui all'art. 8 l. 386/90 da parte della ricorrente - non paiono sussistere ragioni per escluderne l'iscrizione all'archivio C.A.I., con conseguente rigetto del ricorso, per difetto del presupposto del *fumus boni iuris*.

Quanto al governo delle spese di lite, la peculiarità della fattispecie ne giustifica la compensazione tra le parti, dovendosi considerare che la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari è stata ripetutamente sospettata di illegittimità costituzionale e che, nei precedenti richiamati dal resistente, il Giudice delle Leggi si è limitato a dichiarare l'inammissibilità della questione, senza pronunciare sulla legittimità delle disposizioni censurate.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso;

Spese compensate.

Si comunichi.

Rimini, 16 aprile 2019

Il Giudice  
dott. Elisa Dai Checchi

